



**ITT “PANETTI-PITAGORA”**  
**Istituto Tecnico Tecnologico Statale**

# **Regolamento dell’Organo di Garanzia**

(Delibera Consiglio di Istituto n. 4 del 20/12/2024)

**Sede PANETTI:** Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Chimica, Materiali e Biotecnologie  
Via Re David, 186 BARI 70125 (BA) tel. 080 542 5412

**Sede PITAGORA:** Geometra esperto in Costruzioni, Ambiente e Territorio  
Corso Cavour, 249 BARI 70121 (BA) tel. 080 524 0095

---

Sede Legale Via Re David, 186 BARI 70125 (BA) tel. 080 542 5412  
Ambito Territoriale N° 01 - Cod. Ist.: BATF230001 -C.F.: 93491330721  
Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA): UFNOGZ

P.E.O: [batf230001@istruzione.it](mailto:batf230001@istruzione.it) ---- P.E.C.: [batf230001@pec.istruzione.it](mailto:batf230001@pec.istruzione.it) ---sito web: [www.panettipitagora.edu.it](http://www.panettipitagora.edu.it)

## **ART. 1 - FINALITA' E COMPITI**

1. E' costituito presso l'ITT "Panetti-Pitagora", ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l'Organo di Garanzia (O.G.).
2. Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate che promuovano ed assicurino una serena convivenza attraverso la corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
  - prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
  - esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina e deliberare nel merito
  - a richiesta del Consiglio di Classe, esaminare la documentazione prodotta a giustificazione dei casi di assenze continuative, da parte di studenti già iscritti nell'Istituto, che superano il monte ore necessario per l'ammissione alla classe successiva per rilevanti motivi famigliari al fine del computo delle ore di assenza per la validità dell'anno scolastico.
4. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

## **ART. 2 – COMPOSIZIONE E DURATA**

1. La composizione dell'organo di garanzia è stabilita dall'all'art. 14 del Regolamento di disciplina approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 2 marzo 2017. Sono membri dell'Organo di Garanzia:
  - Dirigente Scolastico, che lo presiede;
  - n.2 rappresentanti del personale docente, facenti parte dello stesso;
  - n.1 rappresentante dei genitori, scelto dal Consiglio di Istituto e facente parte dello stesso;
  - n.1 rappresentanti degli alunni, scelto tra gli studenti già eletti Consiglio di Istituto e facente parte dello stesso.
2. Svolgono il ruolo di rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolge il ruolo di rappresentante dei genitori il primo eletto per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolge il ruolo di rappresentante degli studenti il primo eletto per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.
3. Svolgono il ruolo di rappresentanti supplenti dei docenti il terzo e il quarto eletto per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolge il ruolo di rappresentante supplente dei genitori il secondo eletto per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolge il ruolo di rappresentante supplente degli studenti il secondo eletto per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.
4. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal

Dirigente.

5. L'Organo di Garanzia ha durata triennale, ma la componente studentesca si rinnova annualmente.
6. I componenti dell'OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza del Consiglio di Istituto, si procederà ad elezioni suppletive.
7. Tutti i membri dell'Organo decadranno in concomitanza del rinnovo del Consiglio di Istituto.

#### **ART. 4 – INCOMPATIBILITA'**

1. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dal componente supplente di rispettiva rappresentanza (secondo i criteri di cui all'art. 3 c. 3). Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.
2. Le cause di incompatibilità di cui al precedente c. 1 sono individuate nelle seguenti:
  - a) qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
  - b) qualora il componente dell'OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
  - c) qualora il componente dell'OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

#### **ART. 3 – PROCEDURE E TEMPI**

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, in cui si riportano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.
2. Il Presidente convoca l'OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare.
  1. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
  2. Per la validità della seduta dell'OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per

iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

3. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'OdG può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse. Nel caso in cui sia chiamato a testimoniare, l'alunno minore di anni 16 può essere assistito da uno o entrambi i genitori.
4. Ciascun membro dell'OdG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro depositato nell'ufficio della Dirigente Scolastica ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
6. L'OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.
7. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata.
8. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, nel termine di 10 gg. dalla sua prima convocazione.
9. Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni e al Consiglio di classe.
10. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute, ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.